



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 10
del 01-06-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventi, addì uno mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare sita nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
Cappelletto Alberto	P	De Giusti Mariacristina	P
Cancian Martina	P	Crosato Eva	P
Piaia Fiore	P	Golfetto Gianluigi	P
Mion Marco	P	Catto Andrea	A
Zangrando Giulia	P	Pillon Valentina	P
Moretto Luca Giancarlo	P	Zerbato Luca	P
Sartorato Marta	A	Lisetto Rino	P
Favaro Pino	P	Fuga Martina	P
Pasqualato Giacomo	P		

(P)resenti n. 15 - (A)ssenti n. 2

Assiste all'Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

- Moretto Luca Giancarlo
- De Giusti Mariacristina
- Fuga Martina

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Responsabile del Servizio finanziario Rag. Rocchetto nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 18.12.2019 sono state confermate per l'anno 2020 le seguenti aliquote I.M.U.:

- aliquota ordinaria 0,76 per cento;
- aliquota 0,40 per cento per abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2019 sono state confermate per l'anno 2020 le seguenti aliquote T.A.S.I.:

- aliquota 2,5 per mille per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze categorie catastali C2, C6 e C7;
- aliquota 1,5 per mille per i fabbricati di categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4, C5 e D, ad eccezione dei D10 "rurali";
- aliquota 1,0 per mille per i fabbricati categorie catastali da A1 a A9, C2, C6 e C7;
- aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota zero per mille per i fabbricati categoria catastale B;
- aliquota zero per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota zero per mille per i fabbricati inagibili;
- aliquota zero per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota zero per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato (Aire) a condizione che non risulti locata;
- aliquota zero per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO che la legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.130.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale, pari per l'anno 2020 ad euro 561.533,80;

CONSIDERATO che sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, derivanti dalla riunificazione delle vigenti aliquote I.M.U. e T.A.S.I. e nei limiti consentiti:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo zero per cento;
- terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 0,76 per cento;
- fabbricati dichiarati inagibili ai fini I.M.U., fatte salve le riduzioni da applicare nel rispetto della normativa vigente in merito, aliquota pari al 0,76 per cento;
- fabbricati categoria catastale B: aliquota 0,76 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10, C/1, C/3, C/4, C5 e D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,91 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,86 per cento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti: 15

votanti: 15

astenuti: 0

favorevoli: 11

contrari: 4 (Lisetto, Zerbato, Pillon, Fuga)

DELIBERA

- DI APPROVARE** le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2020:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo zero per cento;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 0,76 per cento;
 - fabbricati dichiarati inagibili ai fini I.M.U., fatte salve le riduzioni da applicare nel rispetto della normativa vigente in merito: aliquota pari al 0,76 per cento;
 - fabbricati categoria catastale B: aliquota 0,76 per cento;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10, C/1, C/3, C/4, C5 e D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,91 per cento;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,86 per cento;
- DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il 1° gennaio 2020;
- DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che in caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

TRASCRIZIONI INTERVENTI

SINDACO: "Approvazione aliquote IMU Anno 2020 ai sensi della legge 160/2019". Prego Assessore Mion.

ASS. MION: lo chiedo a Fiorangela di illustrarci bene i passaggi perché ci sono delle novità. Gradirei insomma che fosse lei a spiegarlo.

RESP. ROCCHETTO: La legge finanziaria per l'anno 2020 ha introdotto la nuova IMU che in sostanza viene accorpata, viene abolita la TASI e le aliquote previste per le due imposte IMU e TASI fino all'anno 2019 vengono riunificate. Quindi, noi abbiamo approvato il bilancio di previsione dicembre 2018, era il 18 di dicembre prima dell'entrata in vigore dell'emanazione della legge finanziaria che è del 27 dicembre. Quindi, nel 2020 siamo tenuti ad approvare le nuove aliquote in base alle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2020.

Le nostre aliquote IMU in vigore fino quindi al 2019 prevedevano un'aliquota ordinaria dello 0,76 per tutti gli immobili e un 0,40 per le abitazioni di categoria A1 - A8 e A9. Per quanto riguarda la TASI c'era una casistica molto più variegata in base alle categorie catastali degli immobili; si parlava di un 2,5 per mille per le categorie A1 - A8 - A9, per l'abitazione principale e relative pertinenze; 1,5 per mille per i fabbricati di categoria A10 - C1 - C3 - C4 - C5 e D ad eccezione dei rurali. Aliquota 1 per mille per le categorie A1 - A9 - C2 - C6 - C7. Una aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Aliquota zero per i fabbricati di categoria B, per le aree fabbricabili, per i fabbricati inagibili. Poi c'era sempre aliquota zero per le abitazioni di residenza di soggetti che poi sono stati ricoverati in case di riposo e aliquota zero anche per i residenti all'estero.

Con la nuova legge hanno riunificato le aliquote ordinarie dei due tributi e hanno fissato l'aliquota base con la possibilità per il Comune di ridurla fino anche all'azzeramento. Quindi, si passa per i fabbricati rurali ad uso strumentale ad una aliquota dello 0,1%, per i fabbricati costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 0,1%, minima 0,1 massimo 0,2 con la possibilità di diminuirla fino all'azzeramento. Lo stesso per i terreni agricoli, l'aliquota ordinaria è 0,76 con la possibilità di aumentarla fino all'1,06%. I fabbricati della categoria D, aliquota base 0,86%, di cui questa una quota c'è la riserva che va allo Stato, per una percentuale dello 0,76%. Si può aumentarla fino all'1,06% diminuirla allo 0,76%.

Per quanto riguarda poi tutti gli altri fabbricati aliquota base 0,86% con la possibilità di aumentarla fino all'1,06% o ridurla fino all'azzeramento. Allora, per quanto riguarda l'anno 2020 è un anno di transizione, il Comune è libero di scegliere le aliquote da applicare, dal 2021 entrerà a regime una nuova modalità nel quale lo Stato decide le varie fattispecie dove si può rimodulare le aliquote, le aliquote della nuova IMU. L'Amministrazione ha deciso... propone la riunificazione delle due aliquote attualmente vigenti per il Comune di San Biagio derivanti dalla riunificazione dell'IMU e della TASI e propone queste percentuali: allora per l'abitazione principale intesa come le abitazioni di lusso, quindi categoria A1 - A8 - A9 aliquota 0,6% dalla riunificazione delle due aliquote avevamo 0,4 e 0,25 e quindi si andava a uno 0,65.

Però la norma consente massimo aliquota 0,60.

Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,1% che è pari a quella attualmente in vigore. Lo stesso per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, attualmente noi avevamo aliquota zero e manteniamo aliquota zero.

Per questi fabbricati c'è un periodo temporale che va dal 2020 fino al 2022 dopodiché diventa zero anche per lo Stato. Quindi non facciamo nessuna modifica. Per i terreni agricoli aliquota 0,76%. Le aree fabbricati 0,76% come attualmente in vigore; fabbricati inagibili, allora è fissata l'aliquota allo 0,76, quindi inferiore rispetto all'86 base ordinaria fissata dallo Stato. Dopo questi fabbricati godranno un'ulteriore riduzione del 50%. Fabbricati di categoria B aliquota 0,76%; fabbricati del gruppo catastale A10 - C1 - C3 - C4 - C5 e D, ad eccezione di D10 aliquota pari allo 0,91 che è data dallo 0,76 dell'IMU più l'1,5 che avevamo della TASI fa 0,91%.

Quindi, vengono applicate le stesse aliquote in vigore nel 2019 è solo stata fatta la sommatoria delle due aliquote. Questo per il 2020. Dal 2021 ci saranno altre fattispecie che vengono disciplinate dallo Stato. Quindi abbiamo dei range molto più ristretti. Non possiamo avere una casistica così articolata. Saranno fissati proprio da norma statale.

CONS. ZERBATO: Quindi mettendo in ordine un po' tutte queste percentuali perché non è proprio così automatico dopo categorie e via così, alla fine su diverse tipologie di abitazioni diciamo l'aliquota a confronto 2019-2020...

RESP. ROCCHETTO: Non varia, la sommatoria...

CONS. ZERBATO: Non varia e in talune è addirittura ridotta, ho compreso bene?

RESP. ROCCHETTO: No no. Sono confermate tali e quali quelle del 2019 perché chi aveva l'aliquota zero come TASI viene mantenuta l'aliquota...

CONS. ZERBATO: Ma dove c'era lo 0,65 che adesso è 0,6 ad esempio.

RESP. ROCCHETTO: Ecco, l'unica eccezione è questa, perché non abbiamo potuto andare allo 0,65 perché la norma non te lo consentiva.

CONS. ZERBATO: Perché la norma non lo prevedeva.

RESP. ROCCHETTO: Non lo consentiva.

CONS. ZERBATO: Quindi, è stata fatta una riduzione, chiamiamola imposta da questa nuova legge, legata a queste categorie che sono quelle di lusso, ho capito bene?

RESP. ROCCHETTO: Sì.

CONS. ZERBATO: Esatto. Per il resto invece rimane...

RESP. ROCCHETTO: E' tale quale il 2019.

CONS. ZERBATO: Ecco. E naturalmente diciamo c'era la possibilità di poter fare, visto che la legge ... c'è la possibilità di ridurle effettivamente.

RESP. ROCCHETTO: Di ridurle sì.

CONS. ZERBATO: Esatto.

RESP. ROCCHETTO: Anche di azzerarle.

CONS. ZERBATO: Diciamo la scelta dell'Amministrazione è quella di dire...

RESP. ROCCHETTO: Le ha tenute tutto invariato anche perché il bilancio era già stato approvato, impostato con il gettito che ...

CONS. ZERBATO: Esatto, visto che a dicembre è stato approvato con quell'indice manteniamo quello, l'unica perdita sarà quella eventualmente legata a queste case di lusso che da 0,65 possono a 0.60.

RESP. ROCCHETTO: Sì, però le dico che è una cosa minima perché ne abbiamo...

CONS. ZERBATO: Quindi, di fatto, l'Amministrazione oggi conferma nuovamente le aliquote quelle che sono state votate a dicembre...

SINDACO: Confermiamo il non aumento, posso anche dirvi di più, a beneficio della discussione, che ci sono altre Amministrazioni nella Provincia di Treviso che stanno già procedendo addirittura con degli aumenti per quanto riguarda queste aliquote. L'ho appreso anch'io nei quotidiani, voglio dire, se li leggiamo. Però, voglio dire, come Amministrazione di San Biagio abbiamo deciso di non andare in aumento visto... per tutte le premesse che abbiamo detto, poi sapendo anche che il prossimo anno comunque ci sarà una rimodulazione...

RESP. ROCCHETTO: Diversa.

SINDACO: Voglio dire diversa, totale non abbiamo ancora... ma ci sarà un andare nuovamente a rimodulare le aliquote che vengono applicate. Quindi ci sarà una indicazione direttamente statale. Al momento stiamo mantenendo invariate, come ormai stiamo facendo da tanti anni, di mantenere invariate quelle che sono le aliquote perché questo è quello che ci consente di poter dare servizi, fare attività ecc., ecc., ecc.

CONS. ZERBATO: Quindi se qualche utente, qualche cittadino trova delle differenze eventualmente alza la mano, fa una comunicazione "c'è una verifica da fare"...

SINDACO: Sì. Attualmente noi ... esatto, noi come scelta soprattutto anche per il discorso Covid-19 per evitare solitamente ad inizi... in questo periodo c'era utenza, c'erano cittadini che si recavano presso il Municipio per poter accedere e farsi fare gli elaborati. Abbiamo deciso, onde evitare di farli venire presso l'Amministrazione Comunale perché comunque avremmo fatto telefonicamente, ma non per aggravare magari le tempistiche, tempi più lunghi, abbiamo deciso di inviare tutti i moduli, voglio dire gli F24 sostanzialmente a tutti i cittadini.

Quindi, ci sono coloro che ce l'hanno già in forma telematica, quindi utilizzando la mail perché hanno già fatto i loro accreditamenti, e coloro che non avevano gli accreditamenti gli viene inviata in busta chiusa, posta sostanzialmente. Qualora ci siano delle discrepanze, gli uffici, allora in quel caso li telefonano agli uffici e vedono di capire quali possano essere... Però alla fine il dato dev'essere invariato.

CONS. ZERBATO: Noi a dicembre scorso quando abbiamo discusso delle tariffe... diciamo delle aliquote legate all'IMU alla TASI perché non c'era ancora questa legge...

SINDACO: Perché le avevamo riconfermate pari pari.

CONS. ZERBATO: Sì sono state confermate, avevamo chiesto se era possibile fare da parte dell'Amministrazione una valutazione in riduzione, c'era stato detto di no, in sostanza, e che venivano confermate quelle aliquote...

SINDACO: Non è che stato detto di no, è che una serie di valutazioni ci portano a dire "riconfermiamo quelle che sono..." ricordiamolo al minimo.

CONS. ZERBATO: Esatto, c'è stato detto "è per una serie di valutazioni" e dopo è rimasta confermata.

Quindi adesso non si fa altro che con un nuovo nome ridare gli stessi valori in sostanza...

RESP. ROCCHETTO: Sì esattamente, le stesse percentuali...tranne quella categoria...

CONS. ZERBATO: Tranne per queste categorie molto, diciamo, di lusso.

RESP. ROCCHETTO: Sì, perché si andava oltre l'aliquota consentita dalla norma statale.

CONS. ZERBATO: Okay grazie.

SINDACO: E soprattutto ai cittadini, prima si trovavano due F24 nel mese di giugno due F24 nel mese di dicembre al saldo, quindi un acconto e il saldo diversi F24, in questo caso ne troveranno solo uno a seconda di quello... Bene signori se non vi sono altri io procederei con le votazioni.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 10 del 01-06-2020

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Cappelletto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 798

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio on-line il giorno 06-07-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta esecutiva il .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi